



Alla C.A.
del Dirigente Scolastico e del DSGA

Comunicazione n.10/2024: elezione CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione)

In relazione a quanto in oggetto, l'**Ordinanza MIM n.234 del 05/12/2023** "*Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti – Indizione delle elezioni*", all'**art. 21 comma 7** stabilisce "*Gli **elenchi** sono **depositati** entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale in servizio da parte del dirigente scolastico, **presso la segreteria** della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Nel caso della componente elettiva dei dirigenti scolastici, gli elenchi sono depositati entro tre giorni dalla comunicazione dei nominativi dei dirigenti scolastici da parte dell'Ufficio scolastico regionale presso la segreteria della commissione elettorale delle sedi individuate presso cui i dirigenti scolastici possono votare. Del **deposito** va data **comunicazione** nello stesso giorno, mediante **avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione e/o sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica**".*

All'**art. 22 comma 1** è specificato che "*Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso **reclamo**, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d'istituto che ha formato l'elenco degli elettori, entro il termine perentorio di tre giorni **dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi***".

Su segnalazione di una Dirigente scolastica, ho avuto modo di verificare che molte scuole hanno pubblicato sul proprio sito web gli elenchi degli elettori, in alcuni casi anche completi di data e luogo di nascita.

Il **comma 5 dell'art. 21** recita effettivamente che "*Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte*", ma questi elenchi **devono essere depositati in segreteria**, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta e non pubblicati online.

Quello che deve essere **pubblicato all'albo/sito** della scuola è solo l'**avviso di avvenuto deposito** degli elenchi presso la segreteria.

Riepilogando:

- 1) Le Commissioni elettorali **formano gli elenchi** degli elettori completi di nome, cognome, data e luogo di nascita
- 2) Si **depositano** gli elenchi **presso la segreteria** della commissione elettorale d'istituto, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per eventuali reclami
- 3) Il giorno stesso del **deposito** degli elenchi ne va data comunicazione mediante **avviso** da affiggere all'**albo della sede** della predetta commissione e/o sul **sito istituzionale** dell'istituzione scolastica



Ref. Dott.ssa Anna CIMA
anna.cima@privacyscuole.it

Ho preparato una bozza di avviso di deposito che allego, che la scuola modifica in base alle proprie esigenze.

Le scuole che hanno già provveduto a pubblicare l'avviso possono ignorare la presente comunicazione.

Data 07/03/2024

Cordiali Saluti
Dott.ssa Anna CIMA